

CONVENZIONE

(Riferimento interno ERASMUS - Riferimento regionale {2DE64B6E-95EB-437D-96B6-6FA5DC430564})

Premesso che le disposizioni della deliberazione della Giunta regionale 2 settembre, n. 576 "Recepimento e attuazione dell'Accordo del 25 maggio 2017, adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in applicazione dell'art. 1, commi da 34 a 36, legge 28 giugno 2012, n. 92 in ordine alla regolamentazione dei tirocini" costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione

TRA

Il soggetto promotore, rientrante nella seguente fattispecie :

CENTRO PUBBLICO O A PARTECIPAZIONE PUBBLICA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE O DI ORIENTAMENTO, OVVERO CENTRO ACCREDITATO ALLA FORMAZIONE E/O ORIENTAMENTO SECONDO LE DISPOSIZIONI DELLA REGIONE LAZIO, ALTRE REGIONI O PROVINCE AUTONOME

Denominato SOLIDEA SRL con sede legale nel Comune di ROMA (Provincia di ROMA) in VIA FRANCESCO GENTILE,135 CF/P.IVA 97655880587/11484141004, di seguito denominato soggetto promotore rappresentato da LAURA PRINCIPESSA nato/a a POGGIO MOIANO il 02/07/1973 in qualità di RAPPRESENTANTE LEGALE ivi domiciliato per la carica

E

Il soggetto ospitante, rientrante nella seguente fattispecie :

IMPRESA

Denominato ERAMUS SRL con sede legale nel Comune di ROMA (Provincia di ROMA) in VIA VIGNE DI SAN MATTEO, 66 CF/P.IVA 10241261006/10241261006, di seguito denominato soggetto ospitante rappresentato da MATTEO MAURI nato/a a FRASCATI il 22/10/1988 in qualità di AMMINISTRATORE UNICO ivi domiciliato per la carica

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto

Il soggetto ospitante si impegna a realizzare percorso/i di tirocinio di cui al/ai progetto/i formativo/i allegato/i al presente atto.

Articolo 2 - Obblighi del soggetto promotore

Al soggetto promotore spetta, per il corretto ed efficace svolgimento del tirocinio, il presidio della qualità dell'esperienza di tirocinio come previsto dall'art. 12, co. 1 dell'All. A della deliberazione della Giunta regionale 576/2019.

Articolo 3 - Obblighi del soggetto ospitante

Al soggetto ospitante spettano gli obblighi per il corretto ed efficace svolgimento del tirocinio, come previsto dall'art.12, co. 2 dell'All. A della deliberazione della Giunta regionale 576/2019.

Nel caso in cui il soggetto ospitante sia una pubblica amministrazione aggiungere la dichiarazione di aver provveduto alla ricerca delle candidature ed alla loro selezione attraverso criteri trasparenti e di evidenza pubblica (ai sensi dell'art.5 co.7 della dgr576/2019).

Articolo 4 - Garanzie assicurative

Ai sensi dell'art. 11 co. 1 e 4 All. A della deliberazione della Giunta regionale 576/2019, gli obblighi di copertura assicurativa INAIL e responsabilità civile verso terzi sono a carico di ERAMUS SRL in qualità di SOGGETTO OSPITANTE. La copertura assicurativa ricomprende anche eventuali attività, rientranti nel progetto formativo individuale, svolte dal tirocinante al di fuori della sede di svolgimento del tirocinio.

Articolo 5 - Indennità di partecipazione

L'indennità da corrispondere per la partecipazione al tirocinio sarà pari almeno all'importo lordo individuato dall'art. 15, co. 1 dell'All. A della deliberazione della Giunta regionale 576/2019, e indicata nel progetto formativo riferito alla presente convenzione. Per la disciplina e il calcolo dell'indennità si applica quanto previsto all'art. 15 dell'All. A della deliberazione della Giunta regionale 576/2019.

Articolo 6 - Comunicazioni

Il soggetto ospitante effettua le comunicazioni obbligatorie ai sensi dell'art. 10, co. 1 dell'All. A della deliberazione della Giunta regionale 576/2019.

Il soggetto ospitante è tenuto a trasmettere al soggetto promotore le comunicazioni ai sensi dell'art.12, co.2, secondo alinea dell'All.A della deliberazione della Giunta regionale 576/2019.

Articolo 7 - Tutorship

Il soggetto promotore e il soggetto ospitante individuano un proprio tutor per il tirocinante nel rispetto dei limiti fissati all'art.13 commi 2 e 3 dell'All.A della deliberazione della Giunta regionale 576/2019.

Le attività di tutoraggio sono espletate in conformità a quanto previsto dall'art.13 dell'All.A della deliberazione della Giunta regionale 576/2019.

Articolo 8 - Attestazione dell'attività svolta

Il soggetto promotore mediante il proprio tutor provvede alla stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell'Attestazione finale di cui all'art.14 dell'All.A della deliberazione della Giunta regionale 576/2019.

Il soggetto ospitante mediante il proprio tutor collabora attivamente alla progressiva stesura del Dossier individuale del tirocinante, fornendo ogni elemento e informazione utile sull'andamento del tirocinio, nonché collabora al rilascio dell'Attestazione finale di cui all'art.14 dell'All. A della deliberazione della Giunta regionale 576/2019.

Al termine del tirocinio il soggetto promotore e il soggetto ospitante firmano l'Attestazione finale di cui all'art.14 della deliberazione della Giunta regionale 576/2019 che è rilasciata al tirocinante.

Articolo 9 - Monitoraggio

Il soggetto promotore e il soggetto ospitante si impegnano a fornire, qualora richiesto, informazioni quali-quantitative alla Regione Lazio in ordine ai tirocini svolti, anche attraverso la compilazione di questionari, report o partecipazioni a focus group, finalizzati a consentire all'amministrazione regionale valutazione dell'andamento dei tirocini attivati sul proprio territorio.

Articolo 10 - Durata

In conformità a quanto previsto dall'art.9 co.3 dell'All. A della deliberazione della Giunta regionale 576/2019, la presente convenzione ha validità dal 07/04/2023 al 07/04/2026.

Articolo 11 - Sanzioni

1. Per le violazioni non sanabili, in particolare nel caso in cui il tirocinio sia attivato senza il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti, con riferimento, rispettivamente a quanto previsto dagli artt.4, 5, 7, 8, 9 dell'All. A della deliberazione della Giunta regionale 576/2019, sarà prevista l'intimazione della cessazione del tirocinio da parte del soggetto individuato dalla Regione e l'interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini.
2. Per le violazioni sanabili, in violazione di quanto previsto dagli artt. 12, 13 e 15 dell'All.A della deliberazione della Giunta regionale 576/2019, quando la durata residua del tirocinio consente di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti, o di violazioni della durata massima del tirocinio, quando al momento dell'accertamento non sia ancora superata la durata massima stabilita dalle norme, sarà previsto un invito alla regolarizzazione la cui esecuzione non determinerà sanzioni. Ove l'invito non venga adempiuto, sarà prevista l'intimazione della cessazione del tirocinio e l'interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore eo a quello ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini.
3. In tutti i casi di seconda violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 18 mesi.
4. In tutti i casi di terza o maggiore violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 24 mesi.
5. L'interdizione dell'attivazione di nuovi tirocini è disposta nei confronti del soggetto ospitante anche nel caso di riqualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato operata dagli organi di vigilanza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (I.N.L.).
6. In coerenza con quanto definito dalla l.n.92/2012 la mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione prevista dall'art.5 della presente convenzione, comporta una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000,00 ad un massimo di 6.000,00 euro.
7. Restano ferme le competenze statali in materia di vigilanza in ordine alla corretta qualificazione dei rapporti di tirocinio e le sanzioni già previste per omissione delle comunicazioni obbligatorie sui tirocini e per mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione.

Articolo 12 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano reciprocamente di essere informati e di acconsentire, espressamente, che i dati personali, concernenti i firmatari della presente convenzione e dell'allegato progetto formativo, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della convenzione, saranno trattati esclusivamente per le finalità della convenzione stessa. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore.

Articolo 13 - Disposizioni finali e rinvio

1. Nel caso di tirocini che prevedano attività formative realizzate in più regioni, la normativa di riferimento è quella della Regione sede di attivazione del tirocinio..
2. Il medesimo soggetto non può ricoprire, in relazione ad uno stesso tirocinio, il ruolo di soggetto promotore e di soggetto ospitante.
3. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione il soggetto promotore ed il soggetto ospitante si rinvia all'All.A della deliberazione della Giunta Regionale 576/2019 nonché alle disposizioni vigenti in materia.

Note del soggetto promotore e/o del soggetto ospitante

La responsabilità civile è a carico del Soggetto Promotore

Luogo _____ data _____

Il rappresentante legale del soggetto promotore _____

o suo delegato _____ ai sensi della delega in allegato alla presente convenzione.

Il rappresentante legale del soggetto ospitante _____

o suo delegato _____ ai sensi della delega in allegato alla presente convenzione.